

**STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1302 DEL 20 GIU. 2017**

**OGGETTO:** Determinazione dirigenziale n. 1268 del 14/6/2017 ad oggetto “Affidamento di servizi assistenziali infermieristici, riabilitativi e socio sanitari all’interno di alcune strutture della A.S.L. 3 . Determinazione a contrarre”. Rettifica e Approvazione capitolato speciale.

**IL DIRETTORE**

Visto l’art. 4 – comma 2 del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165;

Visto l’art. 64 dell’Atto Aziendale, definitivamente approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 305 del 07/05/2015, rubricata: “IV^ revisione dell’ atto aziendale di diritto privato ai sensi dell’art. 3, comma 1 bis, del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. Approvazione definitiva.” il quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in materia di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 1268 del 14/6/2017 ad oggetto “Affidamento di servizi assistenziali infermieristici, riabilitativi e socio sanitari all’interno di alcune strutture della A.S.L. 3 . CIG 7103080F08 .Spesa presunta € 700.000,00.=IVA esclusa. Determinazione a contrarre”.

Preso atto del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” che ha introdotto il comma 10 bis dell’art. 95 al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che recita:

*“La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.”;*



Atteso che, in attuazione del nuovo comma 10 bis dell'art. 95 sopra citato, sono state apportate le relative modifiche all'art. 10 del capitolato speciale di gara per l'affidamento di servizi assistenziali infermieristici, riabilitativi e socio sanitari all'interno di alcune strutture della A.S.L. 3 .;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad approvare il nuovo capitolato speciale di gara con le modifiche sopra citate;

Visto il regolamento aziendale per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui alla deliberazione n. 565 del 27/07/2016;


### DETERMINA

1. di approvare il nuovo capitolato speciale di gara per l'Affidamento di servizi assistenziali infermieristici, riabilitativi e socio sanitari all'interno di alcune strutture della A.S.L. 3 .;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
3. di dare atto inoltre che il presente provvedimento è composto da n. 2 (due) pagine e dai seguenti allegati:

Capitolato di gara di n. 9 pagine

per un totale complessivo di n. 11 pagine.

IL DIRETTORE  
S. C. PROGRAMMAZIONE E  
GESTIONE DELLE FORNITURE  
(Dott. Patrizio GALLAO)



Pubblicata all'Albo dalla data

20 GIU. 2017

Il Responsabile



PC/mf181/2017

Fiscella/acquisti/gare da 700.000/OBI e Cure intermedie/determinazione di rettifica

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSISTENZIALI  
ALL’INTERNO DI ALCUNE STRUTTURE DI ASL3**

**ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO**

L’appalto, a lotto unico, ha per oggetto la fornitura di personale professionale sanitario da impiegare per l’esecuzione dei servizi di seguito descritti :

- Lotto 1 Voce A) assistenza infermieristica, domestico alberghiera e di riabilitazione funzionale presso il reparto di Cure Intermedie dello S.O. Padre Antero Micone (modulo da 15 a 25 posti letto)
- Lotto 1 Voce B) assistenza infermieristica e domestico alberghiera presso il reparto di osservazione breve intensiva (OBI) afferente al Dipartimento Emergenza Acuti dello S.O. Villa Scassi (13 posti letto)

L’appalto viene aggiudicato in attesa del completamento delle procedure per l’assunzione a tempo indeterminato delle figure professionali necessarie all’erogazione diretta dei servizi da parte di ASL3.

Relativamente ai servizi oggetto dell’appalto ASL3 si riserva la facoltà nel corso del periodo contrattuale:

- di apportare modifiche alle clausole contrattuali qualora intervenissero le condizioni previste dall’art. 106 del D. lgs 50/2016;
- di ridurre o interrompere i servizi appaltati, dandone debito preavviso all’appaltatore, nel caso si verificasse la condizione prevista dal secondo capoverso del presente articolo.
- La A.S.L. si riserva di recedere dal contratto, derivante dall’aggiudicazione della presente gara, con un preavviso scritto di 30 giorni qualora il servizio di che trattasi venisse aggiudicato in seguito a procedura centralizzata regionale o nazionale, come stabilito dalla vigente normativa in materia, senza che l’Operatore economico contraente possa vantare risarcimenti e/o indennizzi di sorta.

**ART. 2 - DURATA**

Il servizio oggetto del presente capitolato avrà la durata di mesi otto.

**ART. 3 - IMPORTO PRESUNTO**

L’importo totale presunto dell’appalto, al lordo degli eventuali oneri, è di € 700.000,00.

**ART. 4 – ONERI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE**

L’Operatore economico:

- dovrà individuare e comunicare ad ASL 3 alla data di inizio del servizio, un responsabile abilitato ad assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di questioni derivanti dallo svolgimento dei servizi. Il Responsabile dovrà essere reperibile fornendo apposito recapito telefonico mobile.

- dovrà utilizzare le procedure Aziendali in vigore per il servizio in oggetto e dovrà inoltre, unitamente al coordinatore infermieristico ASL 3, verificarne il corretto apprendimento da parte del proprio personale assumendo la responsabilità della corretta esecuzione delle stesse
- nella propria autonomia operativa e nel potere direttivo e organizzativo che gli compete nei confronti del proprio personale, sarà responsabile dell'organizzazione e gestione del servizio e della corretta esecuzione di quanto contenuto nei piani di lavoro, compreso il PIA laddove previsto.

Le prestazioni erogate nell'ambito del servizio dovranno corrispondere ai criteri e agli standard di qualità fissati dalla normativa vigente e dalle "leges artis", in caso di valutazione non concorde, la prestazione sarà soggetta a specifica procedura.

## **ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

### **Lotto 1 Voce A) Servizio di assistenza Infermieristica, domestico alberghiera e di riabilitazione funzionale presso il reparto di Cure Intermedie dello S.O. Padre Antero Micone**

L'attività richiesta consiste nella fornitura di assistenza infermieristica, domestico alberghiera (OSS) e di riabilitazione funzionale (FKT).

Il personale infermieristico deve garantire l'assistenza seguendo le indicazioni del profilo professionale di appartenenza oltre che del Codice Deontologico, il personale OSS deve esercitare le mansioni descritte negli allegati A e B del profilo professionale di appartenenza rivolta ai degenti ospitati presso il reparto di Cure Intermedie dello Stabilimento Ospedaliero Padre Antero Micone.

Il personale FKT deve garantire l'attività riabilitativa descritta nel profilo professionale di appartenenza Decreto 14 settembre 1994 , n. 741

Il reparto in oggetto è dotato di massimo di 22 posti letto. La presenza del personale dovrà essere garantita come segue:

- 1 infermiere per ogni turno nelle 24 ore
- 1 operatore OSS per ogni turno nelle 24 ore
- 1 operatori OSS dalle h 7.00 alle h 14.00
- 1 operatore OSS dalle h 14.00 alle h 21.00
- 1 operatore OSS dalle h 7.00 alle h 13.00
- 1 operatore OSS dalle h 14.00 alle h 20.00

La presenza del personale FKT dovrà essere garantita come segue:

- 2 operatori dalle h 9.00 alle h 12.00 dal lunedì al venerdì
- 1 operatori dalle h 9.00 alle h 12.00 sabato
- 1 operatori dalle h 14.30 alle h 17.30 dal lunedì al venerdì

L'azienda si riserva la facoltà di modificare l'organizzazione del reparto in base alle necessità assistenziali.

### **Lotto 1 Voce B) Servizio di assistenza infermieristica e domestico alberghiera presso il reparto di osservazione breve intensiva (OBI PAD 3/2) afferente al Dipartimento Emergenza dello S.O. Villa Scassi.**

L'attività richiesta consiste nella fornitura di assistenza infermieristica e domestico alberghiera (OSS); il personale infermieristico deve garantire l'assistenza seguendo le indicazioni del profilo professionale di appartenenza oltre che del Codice Deontologico, il personale OSS deve esercitare le mansioni descritte negli

allegati A e B del profilo professionale di appartenenza rivolta ai degenti ospitati presso il reparto di Osservazione Breve Intensiva (OBI) al Pad 3 primo piano dell'Ospedale Villa Scassi

Il reparto in oggetto è dotato di 13 posti letto. La presenza del personale infermieristico e OSS dovrà essere garantita come segue:

- 1 infermiere per ogni turno nelle 24 ore
- 1 infermiere dalle 7.00 alle 13.00 dal lunedì al sabato
- 1 O.S.S. per ogni turno nelle 24 ore

## **ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO**

### **Lotto 1 Voce A) Assistenza infermieristica, domestico alberghiera e di riabilitazione funzionale presso il reparto di Cure Intermedie dello S.O. Padre Antero Micone**

Il servizio deve essere effettuato da personale con qualifica di Infermiere, Operatore Socio Sanitario e personale Fisioterapista secondo le turnazioni previste al precedente articolo 5-A.

L'Operatore economico dovrà garantire che il personale alle sue dipendenze e sul quale esercita il potere direttivo e organizzativo osservi altresì, le seguenti norme di comportamento:

- mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, nel rispetto dei normali canoni di correttezza e buona educazione, secondo i principi stabiliti dal Codice Comportamentale di ASL 3 ;
- osservare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale su fatti e circostanze di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello stesso.

L'Operatore economico si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire gli operatori che non osservassero tale condotta, nonché gli operatori che sia pure in possesso delle necessarie abilitazioni, si dimostrassero inadeguati all'espletamento del servizio, anche su richiesta della Azienda appaltante. Gli addetti dovranno mostrare, in modo visibile, l'indicazione di appartenenza alla qualifica di Infermiere, O.S.S. o FKT con idoneo tesserino di riconoscimento ed indossare la divisa della propria qualifica di appartenenza, che dovrà essere fornita dall'Operatore economico. E' vietato l'impiego discrezionale di abbigliamento difforme dalla divisa fornita dalla contraente. La divisa fornita dalla contraente deve risultare differente da quella dei dipendenti dell'ASL 3 "Genovese".

### **Lotto 1 Voce B) Assistenza infermieristica e domestico alberghiera presso il reparto di osservazione breve intensiva (OBI) afferente al Dipartimento Emergenza dello S.O. Villa Scassi**

Il servizio deve essere effettuato da personale con qualifica di Infermiere e Operatore Socio Sanitario secondo le turnazioni previste al precedente articolo 5-B.

L'Operatore economico dovrà garantire che il personale alle sue dipendenze e sul quale esercita il potere direttivo e organizzativo osservi altresì, le seguenti norme di comportamento:

- mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, nel rispetto dei normali canoni di correttezza e buona educazione, secondo i principi stabiliti dal Codice Comportamentale di ASL 3 ;
- osservare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale su fatti e circostanze di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello stesso.

L'Operatore economico si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire gli operatori che non osservassero tale condotta, nonché gli operatori che sia pure in possesso delle necessarie abilitazioni, si dimostrassero inadeguati all'espletamento del servizio, anche su richiesta della Azienda appaltante. Gli addetti dovranno mostrare, in modo visibile, l'indicazione di appartenenza alla qualifica di Infermiere e O.S.S. con idoneo tesserino di riconoscimento ed indossare la divisa della propria qualifica di appartenenza, che dovrà essere fornita dall'Operatore economico. E' vietato l'impiego discrezionale di abbigliamento difforme dalla

divisa fornita dalla contraente. La divisa fornita dalla contraente deve risultare differente da quella dei dipendenti dell'ASL 3 "Genovese".

## **ART. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE**

L'Operatore economico aggiudicatario sarà ritenuto responsabile di tutti i disservizi eventualmente causati per effetto di carenze nell'esecuzione dell'appalto nonché a causa della condotta del proprio personale e di ogni danno e/o molestia che ne potessero derivare, ai sensi della vigente normativa in materia.

L'ASL 3 "Genovese" sarà esonerata dalle responsabilità penali, civili e amministrative che si riferiscano alla gestione e all'esecuzione dei servizi appaltati per quanto di competenza dell'Operatore economico aggiudicatario ivi compresa la responsabilità contabile e da eventuali danni che gli operatori dell'Operatore economico dovessero arrecare o che, comunque, nell'esecuzione del servizio per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o da qualsiasi cosa. In nessun caso può configurarsi e/o sorgere dal presente contratto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato né determinato essendo lo stesso esclusivamente disciplinato dalle disposizioni in materia di appalto di servizi. L'Azienda ASL 3 "Genovese" potrà richiedere l'allontanamento di operatori della contraente che si rendano protagonisti di segnalazioni, comportamenti o interventi assistenziali o comportamentali che mettano a rischio la garanzia di salute dei pazienti.

L'Operatore economico dovrà indicare quale contratto verrà applicato ai lavoratori impiegati nello specifico appalto, le cui condizioni non dovranno essere inferiori a quelle risultanti dai contatti collettivi di lavoro di categoria, così come previsto dall'art. 36 dello Statuto dei lavoratori.

L'Operatore economico dovrà attenersi scrupolosamente alle norme legislative ed ai contratti collettivi di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico ed economico dell'anzidetto personale, sia per quanto concerne gli obblighi di legge relativi al trattamento assistenziale assicurativo, previdenziale, sia per quanto concerne la sicurezza (ivi compreso l'utilizzo dei Dispositivi Individuali di Protezione), l'igiene del lavoro e la prevenzione infortuni.

Relativamente a quanto sopra, l'Operatore economico aggiudicatario sarà tenuto, su richiesta di questa Azienda ASL ad esibire documentazione che comprovi quanto sopra richiesto (libro unico del lavoro, modelli INPS, buste paga, schede tecniche dei D.P.I. forniti, ecc.), al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa. Fermo restando quanto sopra, l'Operatore economico aggiudicatario dovrà mensilmente far pervenire presso la S.C. Acquisti e Gestione degli Approvvigionamenti il Modello F 24 relativo al personale impiegato effettivamente nel servizio in oggetto nonché il Modello Unificato Lav, di comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego.

L'Operatore economico dovrà, inoltre, provvedere a proprie spese e cura all'osservanza delle disposizioni legislative in materia di previdenza, assistenza sanitaria e antinfortunistica (compresa la fornitura di tutti i D.P.I. necessari sulla base della valutazione dei rischi correlati al luogo di lavoro e alla tipologia delle attività) del personale impiegato nei lavori in questione e comunicare gli estremi delle posizioni in essere presso gli Enti pubblici preposti alla tutela dei lavoratori.

L'Operatore economico è espressamente responsabile e risponde ad ogni azione, pretesa o richiesta, che possa essere esperita, a qualsiasi titolo, in relazione ai rapporti di lavoro dai dipendenti, nonché a responsabilità correlata ad eventuali infortuni sul lavoro.

L'Operatore economico aggiudicatario dell'appalto sarà responsabile dell'osservanza da parte degli operatori delle norme prevenzionistiche necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori. In particolare esse sarà tenuta alla rigorosa osservanza per quanto di sua competenza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/08 che si intendono a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

L'Operatore economico dovrà altresì comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione ai sensi del D.Lgs sopra richiamato.

L'Operatore economico appaltatore dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio, l'elenco di tutto il personale che, ai sensi della presente gara, venga assegnato per le prestazioni del servizio appaltato con allegata copia autenticata dei certificati e titoli professionali nonché, polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali connessi all'espletamento di tutte le attività assistenziali ciò anche nel caso in cui gli operatori vengano sostituiti da altre figure nel corso del periodo di validità dell'appalto.

Detta impresa dovrà presentare in autocertificazione, secondo il disposto degli artt. 45 e 46 del D.Lgs. n. 445/2000, dichiarazione relativa ai certificati penali del Casellario Giudiziario e Carichi Pendenti che dovranno essere privi di iscrizione per tutto il personale impiegato per lo svolgimento del servizio, nonché per chi, a qualsiasi titolo, venga coinvolto e comunque sia a conoscenza di dati o situazioni legate al servizio medesimo. L'impresa aggiudicataria dovrà garantire in ogni caso la continuità dei servizi appaltati e pertanto sarà responsabile in toto per le eventuali carenze nel loro svolgimento, nonché per la scarsa qualità dei servizi stessi.

L'eventuale sostituzione programmata - definitiva degli operatori dovrà avvenire con operatori di pari professionalità ed esperienza e di essi dovrà essere trasmessa, prima della immissione in servizio, tutta la documentazione succitata.

La sostituzione dovrà avvenire, di norma, con preavviso di almeno dieci giorni o in caso di sostituzione non programmata (malattie, congedi dell'operatore etc) per brevi periodi, non superiori ai 15 giorni, entro 24 ore dal suo verificarsi garantendo la continuità del servizio.

E' fatto obbligo al suddetto personale di osservare ogni cautela nella utilizzazione degli spazi, degli arredi e dei servizi, comunicando tempestivamente al Responsabile Infermieristico incaricato dall'Azienda ogni evento accidentale inerente le attività occupazionali o particolari situazioni che abbiano determinato danni, predisponendone dettagliata relazione nonché di garantire la riservatezza dei dati personali sensibili degli utenti. L'Operatore economico dovrà garantire che il personale impiegato nel servizio, che lavora in turni, fruisca di adeguati periodi di riposo tra i turni, per consentire il recupero psicofisico, in ottemperanza alle normative contrattuali e/o di legge vigenti.

Il personale straniero, infine, dovrà avere una buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.

## **ART 8 - DISPOSIZIONI SANITARIE**

Il personale dell'Operatore economico aggiudicatario dovrà essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica, espresso dal Medico Competente dell'Operatore economico stesso, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008. Il personale dovrà essere sottoposto, a cura e spese dell'Operatore economico, sia all'atto dell'assunzione sia periodicamente, a tutte le visite mediche, agli accertamenti radiologici e ematologici, alle eventuali vaccinazioni previste dalle leggi e regolamenti in vigore.

## **ART. 9 - MONTE ORE LAVORO**

Il servizio oggetto del presente capitolato viene quantificato come segue:

**TOTALE MONTE ORE 33.400** così suddivise:

- Lotto 1 Voce A) Servizio di assistenza Infermieristica domestico alberghiera e di riabilitazione funzionale presso il reparto di Cure Intermedie dello S.O. Padre Antero Micone
  - **5.952** ore di assistenza infermieristica
  - **12.400** ore per l'assistenza erogata dal personale O.S.S.
  - **1.704** ore di assistenza fornita dal personale di F.K.T
  
- Lotto 1 Voce B) assistenza infermieristica e domestico alberghiera presso il reparto di osservazione breve intensiva (OBI) afferente al Dipartimento Emergenza dello S.O. Villa Scassi
  - **7.392** ore per l'assistenza erogata dal personale Infermieristico
  - **5.952** ore per l'assistenza erogata dal personale O .S.S.

## ART. 10 - AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione, a lotto unico, avrà luogo ai sensi degli art. 95 – comma 3 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ossia secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi massimi attribuibili:

**QUALITA' : 70 Punti**

**PREZZO : 30 Punti**

### ▪ DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALLA QUALITÀ

All'Operatore economico si richiede la presentazione di un'offerta tecnica per la valutazione degli elementi tecnico qualitativi, per i quali viene attribuito un punteggio massimo di 70 punti, secondo i criteri sotto precisati:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI MAX
1) Progetto specifico e modalità organizzative dei servizi	30
2) Piani di lavoro giornalieri del personale dedicato ai servizi	25
3) Evidenza di formazione del personale in materia di: sicurezza negli ambienti di lavoro, antincendio e primo soccorso	15

### ▪ DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti .Verranno attribuiti punti 30 all'offerta formulata con il massimo ribasso percentuale e, per le restanti offerte, si procederà applicando la seguente formula:

$$30 \times \frac{\text{ribasso percentuale da valutare}}{\text{Massimo ribasso percentuale offerto}}$$

Il punteggio finale sarà dato dalla somma del punteggio tecnico più il punteggio economico , applicati secondo quanto stabilito nel presente articolo.

Sarà dichiarata aggiudicataria la ditta che avrà conseguito il punteggio più alto .

Alle offerte economiche formulate con un ribasso percentuale pari a 0% verrà attribuito il punteggio economico di 0 ( zero) punti

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e di non aggiudicare qualora nessun offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto e/o per ragioni di pubblico interesse.

In seguito all'avvenuta aggiudicazione, è previsto un periodo di prova pari a 90 giorni, decorrente dall'inizio dell'aggiudicazione.



## ART. 11 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA ECONOMICA

Nell'offerta economica dovrà essere indicata, per ciascuna figura professionale, la percentuale di ribasso rispetto al prezzo orario a base d'asta **al lordo** degli eventuali oneri aggiuntivi. Il prezzo si intende onnicomprensivo.

<b>Figura professionale</b>	<b>Monte ore totale per otto mesi</b>	<b>Prezzo orario a base d'asta</b>	<b>Sconto %</b>	<b>Importo totale per otto mesi al lordo degli oneri</b>
Infermiere	13.344	22,50 ( Iva esente)		
OSS	18.352	20,00( Iva inclusa)		
FKT	1.704	21.00( Iva esente)		
<b>Totale</b>	<b>33.400</b>			

L'offerta deve tenere conto degli oneri necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e della protezione dei lavoratori impiegati ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

A corredo dell'offerta economica l'Operatore economico partecipante dovrà quantificare, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008, gli oneri della sicurezza presentando idonea documentazione, volta a comprovare che il valore economico offerto sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza. Gli oneri suddetti quindi, compresi nell'offerta, devono essere indicati a parte e **NON ESSERE SOGGETTI AL RIBASSO**.

## ART. 12 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.T. e R.C.O.

L'A.S.L. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere, per qualsiasi causa, all'Operatore economico affidatario dell'appalto, al personale ed ai mezzi da questa utilizzati nell'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato.

Si conviene a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel prezzo del contratto.

L'Operatore economico aggiudicatario risponde direttamente dei danni eventualmente restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

L'Operatore economico conseguentemente ha l'obbligo di stipulare, per il servizio specificato nel presente capitolato, apposita polizza di assicurazione con massimali di € 2.000.000,00 a copertura delle proprie responsabilità civili verso terzi e di € 2.000.000,00 per responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.

Di tale polizza, che dovrà riferirsi esplicitamente al servizio aggiudicato, dovrà essere prodotta copia fotostatica all'ASL 3 "Genovese", da parte dell'Operatore economico aggiudicatario al momento della stipula del contratto.

L'Operatore economico aggiudicatario risponde direttamente altresì dei danni causati agli utenti, a terzi e a beni di terzi, o in ogni modo alla stessa attribuibili in esecuzione dei servizi in oggetto del presente appalto sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità in merito.

## ART. 13 - SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dalle disposizione di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

## ART 14 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'Azienda vigilerà sulla piena osservanza da parte della contraente assuntrice di quanto contenuto nel presente capitolato e svolgerà attività di verifica e di valutazione della qualità del servizio erogato in relazione all'aderenza ai piani di lavoro e ai piani di assistenza programmati. La ASL si riserva il diritto di procedere a verifica periodica dell'adeguatezza del personale fornito.

Ai sensi del D.Lgs.196/03 s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” l’Operatore economico aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili.

All’Operatore economico, pertanto, spetterà ogni incombenza correlata all’esecuzione dell’incarico in questione e necessaria/opportuna all’esercizio dei compiti affidati, attribuendogli il potere di adottare in piena autonomia ogni iniziativa e/o intervento ritenuto idoneo a garantire il corretto espletamento della funzione attribuita. Quanto sopra, fermo restando l’obbligo di operare nel rispetto delle vigenti normative di legge in materia di protezione di dati personali .

Sarà cura della committente nominare un operatore dell’Operatore economico quale Responsabile del Trattamento dei dati.

L’Operatore economico in base alla nomina a Responsabile del Trattamento dovrà, in particolare, espletare i seguenti compiti:

- **nominare gli incaricati del trattamento** all’interno della struttura e fornire loro dettagliate istruzioni operative;
- **verificare almeno annualmente** la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati del trattamento;
- **assicurare la predisposizione e aggiornamento di un sistema di sicurezza dei dati** conforme alle misure minime prescritte nel Dlgs.196/2003 s.m.i.;
- **assicurare e verificare che i dati oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e secondo correttezza** e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui al Dlgs.196/2003 s.m.i.
- **assicurarsi che ogni nuovo assunto nell’arco di tempo dell’appalto in oggetto venga incaricato al trattamento dei dati.**

L’Operatore economico deve far pervenire alla Contraente copia della documentazione regolarmente firmata dal personale dipendente all’inizio del servizio e ogni volta si verifichi la sostituzione di personale.

#### **ART. 15 - PENALITA’**

Qualora si verificano inadempienze dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio, sarà applicato dall’ASL 3 “Genovese”, in ragione della loro gravità, una penale delle prestazioni non eseguite o non correttamente eseguite, come sotto specificato:

- per ogni ora di servizio assegnato e non effettuato in riferimento alle ore giornaliere € 100,00;
- mancata comunicazione all’ASL 3 “Genovese”, entro 7 giorni, di variazioni nell’elenco del personale: € 200,00;
- inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 4 del presente capitolato € 800,00 per singola infrazioni, debitamente segnalata;
- inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 5 del presente capitolato € 400,00 per singola infrazioni, debitamente segnalata.

L’importo relativo all’applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento delle fatture emesse.

Le reiterate inadempienze e la gravità delle stesse potranno comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1454 del codice civile.

L’A.S.L. 3 “Genovese” recederà altresì dal contratto qualora, durante lo svolgimento dello stesso, il personale impiegato o coinvolto a qualsiasi titolo nel servizio risultasse iscritto al Casellario Giudiziario e Carichi Pendenti. L’Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

1. l’impresa aggiudicataria non dia inizio al servizio alla data stabilita nel contratto;
2. l’impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o negligenza/inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
3. l’impresa aggiudicataria sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo.

## **ART. 16 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE**

Il servizio, reso nei modi disciplinati dal capitolato di appalto e relativi allegati, sarà oggetto di fatturazione da parte dell'Operatore economico aggiudicatario.

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà emettere fatture in formato elettronico a fronte dei servizi prestati.

Le fatture andranno intestate a:

Azienda Sanitaria Locale 3 "Genovese", Via Bertani, 4 – 16125 Genova (Codice Univoco: UFKKL6).

Le fatture dovranno indicare con precisione il servizio svolto ed il CIG riportato in oggetto.

## **ART 17 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il pagamento sarà effettuato ai sensi dell'Art. 1 del Decreto Legislativo n. 192/2012 .

il termine previsto per il pagamento verrà sospeso qualora:

- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risulti non conformità tra il servizio erogato e quanto richiesto.

I termini di pagamento verranno sospesi a seguito di espressa comunicazione. Nella suddetta comunicazione verranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l'Operatore economico è invitato a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della causa di sospensione.

## **ART. 18 - CONTRATTO**

A seguito dell'aggiudicazione si procederà ad effettuare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016.

## **ART. 19 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI (DUVRI)**

Il DUVRI viene allegato al presente capitolato al fine di consentire alle ditte offerenti di tenere conto nella formulazione dell'offerta degli oneri derivanti dalla sicurezza.

## **ART. 20 - CONTROVERSIE**

La definizione delle controversie tra L'A.S.L. e la Operatore economico aggiudicataria che possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale è deferita al foro di Genova.

## **ART. 21 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Capitolato speciale e nella lettera d'invito, si fa rinvio al Regolamento dell'Attività Contrattuale di cui all'Atto Aziendale ed alle norme regionali e statali vigenti in materia di pubblici contratti. Ai sensi dell'art. 1341 del C.C. la Operatore economico aggiudicataria dichiara di accettare tutti gli articoli del presente Capitolato.